



COMUNE DI VOLVERA

☒ 10040 - Provincia di TORINO

☎ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I. 01939640015
Ufficio Commercio

ORDINANZA N. 3

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98;

Visto l'art. 14 e 14 bis della L.R. n. 28/99 così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-637 del 24/11/2014 "Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2. come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative." con la quale viene ribadito che:

- *I saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, primo giorno feriale antecedente l'Epifania – 5 gennaio 2015 – e primo sabato del mese di luglio - 4 luglio 2015;*
- *la durata dei saldi è di otto settimane, anche non continuative a partire dalla data di inizio;*
- *il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;*

Dato atto che nel nostro Comune le vendite di fine stagione si sono sempre svolte in maniera continuativa e che anche le associazioni di categoria presenti sul territorio comunale, interpellate in merito, non hanno ravvisato la necessità di modificare tale periodo;

DISPONE

1) Le vendite di fine stagione :

- per il periodo invernale avranno luogo a partire dal lunedì **05/01/2015** per la durata di otto settimane consecutive e termineranno lunedì **02/03/2015**;
- per il periodo estivo dell'anno 2015, avranno luogo a partire dal sabato **04/07/2015** per la durata di otto settimane consecutive e termineranno sabato **29/08/2015**;

2) Le vendite di cui al punto 1) dovranno essere precedute da una comunicazione al Comune contenente:

- a) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene fatta la vendita;
- b) La data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) La percentuale di sconto o ribasso praticata sui prezzi normali di vendita;
- d) I testi delle inserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Ai fini della comunicazione di legge può essere utilizzato il modello pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.volvera.to.it)

- 3) Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto;
- 4) L'attività di vendita deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Consumatori approvato con il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

- 5) Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

Avverso il presente provvedimento sono previsti i ricorsi ammessi dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e inviato al locale comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Volvera, 15/12/2014

Il Responsabile
Dell'ufficio Commercio
Arch. Gianluigi Peretto